

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 giugno 2025, n. 333

Art. 8 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii.: limitazione della circolazione stradale nelle piccole isole per la stagione turistica 2025.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 8 comma 1 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992, rubricato "Circolazione nelle piccole isole", come modificato dall'art. 33 della Legge n. 177 del 25/11/2024, il quale prevede che «Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura, qualora la rete stradale extraurbana non superi 50 chilometri e le difficoltà ed i pericoli del traffico automobilistico siano particolarmente intensi, il presidente della regione territorialmente competente, sentita la prefettura-ufficio territoriale del Governo e i comuni interessati, può, con proprio decreto, vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico, i veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nell'isola. Con medesimo provvedimento possono essere stabilite deroghe al divieto a favore di determinate categorie di veicoli e di utenti».

Visto che ai fini dell'acquisizione dell'intesa prevista al richiamato art. 8 comma 1 del Codice della Strada, è stata acquisita dal Comune di Isole Tremiti la Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 03/05/2025, avente ad oggetto "Decreti di limitazione alla circolazione stradale nelle piccole isole, ai sensi dell'art. 8 del Codice della Strada – Stagione turistica 2025".

Rilevato che con nota prot. n. 276781 del 23/05/2025, il competente Ufficio regionale ha trasmesso alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Foggia, la proposta di provvedimento restrittivo della circolazione stradale.

Vista la nota prot. n. 46638 del 03/06/2025, con la quale la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Foggia, ha riscontrato la nota richiamata al punto precedente.

Ritenuto di dover adottare il provvedimento restrittivo della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti, mediante recepimento delle disposizioni proposte dal Comune di Isole Tremiti giusta D.G.C. n. 42/2025, rimettendo al medesimo Comune la facoltà di prevedere ulteriori disposizioni integrative con valenza meramente interna all'Amministrazione comunale.

Confermato che, con il presente atto, nessun onere economico è posto a carico del Bilancio Regionale;

DECRETA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii., di limitare la circolazione stradale nel Comune di Isole Tremiti per la stagione turistica 2025, proponendo le seguenti condizioni:

ARTICOLO 1

(Divieti)

Dal 9 maggio al 31 ottobre 2025 è vietato l'afflusso e la circolazione sull'isole di San Domino e San Nicola degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Puglia, nonché a tutti gli appartenenti ad altre Regioni ordinarie e a statuto speciale.

ARTICOLO 2

(Deroghe)

Nel periodo e nel Comune di cui all'art. 1 è concessa deroga al divieto per i veicoli appresso elencati:

- a) Autoambulanze e veicoli delle Forze dell'ordine;
- b) Autoveicoli al servizio delle persone invalide con grave deficit ambulatorio, purché muniti dell'apposito contrassegno di Invalidità Permanente previsto dall'articolo 381 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera integrato dall'autorizzazione rilasciata dalla Prefettura di Foggia o Autorità da essa all'uopo delegata, che dovrà essere trasmessa al Comune delle Isole Tremiti ed alle forze dell'ordine operanti sul territorio;
- c) Autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di proprietà di soggetti residenti in una delle due Isole;
- d) Motoveicoli e ciclomotori appartenenti a soggetti proprietari di abitazione, previa autorizzazione rilasciata

dall'Amministrazione Comunale, con la precisa limitazione di un automezzo per ciascun immobile di proprietà (non consentite più autorizzazioni in capo a diversi membri della famiglia);

- e) Autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso di sbarco verrà concesso dall'Amministrazione Comunale interessata di volta in volta secondo la necessità;
- f) Autoveicoli per il trasporto di derrate alimentari, attrezzature ed apparecchiature per il rifornimento periodico, la conduzione ed assistenza tecnica di strutture ricettive turistiche in genere, e comunque materiale necessario per la manutenzione e/o rifornimenti delle private abitazioni dei residenti e/o proprietari di immobili, questi ultimi con divieto assoluto di circolazione al di fuori degli scopi cui sono destinati ed autorizzati di volta in volta secondo le necessità dell'Amministrazione Comunale interessata.

ARTICOLO 3

(Sanzioni)

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma prevista dal comma 2 dell'art.8 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

ART. 4

(Autorizzazioni)

Al Prefetto di Foggia è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere deroghe al divieto di sbarco e di circolazione sulle Isole di San Nicola e San Domino. Copia delle predette autorizzazioni vanno inviate al Comune dell'Isola ed alle Forze di polizia operanti sul Territorio.

- di incaricare il Responsabile del Servizio competente per materia, di predisporre ed adottare ogni atto consequenziale al presente provvedimento;
 - di stabilire che ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 241/1990 la gestione e la responsabilità del procedimento viene assegnata al responsabile del Servizio Economico-Finanziario, competente per materia, per effetto dell'assenza della figura apicale del settore di Polizia Locale, giusta Decreto Sindacale n. 4 del 22.04.2025, il quale provvederà alla adozione degli atti gestionali di propria competenza, nell'ambito e nel rispetto delle vigenti norme;
 - di inviare copia del presente provvedimento alla Presidenza della Regione Puglia, ai fini dell'adozione del decreto di limitazione circolazione stradale per la prossima stagione 2025, sentita la Prefettura cui, la presente, viene, altresì, inviata per opportuna conoscenza.
1. di dare atto che il presente provvedimento, esecutivo dalla data di adozione, non comporta oneri diretti a carico del bilancio regionale;
 2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel bollettino ufficiale della Regione Puglia.

Bari, lì 10 giugno 2025

EMILIANO